

La gestione della salute e sicurezza in cantiere dopo il D.L. n. 19/2024 (PNRR)

La qualificazione delle imprese nelle sentenze, in pratica e in attesa della patente a crediti

Lorenzo Fantini, avvocato e già dirigente presso il Ministero del lavoro

Importanza della gestione della salute e sicurezza negli appalti

Tema prevenzionistico di grande importanza è quello della gestione degli appalti (anche edili), in quanto gli infortuni sul lavoro in tale contesto sono più gravi e frequenti. **Per questa ragione, in ogni caso in cui un datore di lavoro committente affidi “lavori”, “servizi” o “forniture” ad una altra impresa e/o a lavoratori autonomi si applicano procedure particolari – di maggior tutela – per la gestione “in sicurezza” dell’appalto.**

In ogni caso sia il datore di lavoro committente che l’impresa appaltatrice saranno – ognuna per proprio conto – tenute ad applicare ogni disposizione del d.lgs. n. 81/2008 nei riguardi dei propri lavoratori (es.: valutazione dei rischi, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria).

Provocazione: perché, quindi, serve una regolamentazione *ad hoc* della salute e sicurezza?

Risposta: **occorre gestire non la sicurezza delle singole aziende (impresa committente, aziende appaltatrici e subappaltatrici) e/o lavoratori autonomi ma la interferenza tra le varie attività (è questa che determina un rischio maggiore rispetto alle attività svolte direttamente dall’impresa)**

Importanza della gestione della salute e sicurezza negli appalti

Quindi, partendo dal dato civilistico (articolo 1655 c.c.), **che evidenzia come il rischio dell'attività appaltata sia a carico dell'appaltatore**, sempre che il committente...

A) Scelga adeguatamente il proprio appaltatore e/o lavoratore autonomo

B) Non si ingerisca nell'attività dell'appaltatore e/o lavoratore autonomo

...la normativa obbligatoria vigente regola le misure di prevenzione e tutela negli appalti (cioè il rischio prevenzionistico legato all'interferenza tra il lavoro di diversi soggetti) come segue:

- 1) All'articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008 per i «*lavori, servizi e forniture*» non edili, che si svolgano nell'ambito del «*ciclo produttivo*» del «*datore di lavoro committente*», in luoghi dei quali questi abbia la «*disponibilità giuridica*» (esempi pratici: la manutenzione degli ascensori, la fornitura di carta, la pulizia dei pavimenti, la manutenzione di un impianto industriale)
- 2) Agli articoli 88 e seguenti per i lavori edili o di ingegneria civile, quali definiti all'Allegato X del d.lgs. n. 81/2008. **Trattasi del Titolo IV del «testo unico»**

La scelta del contraente negli appalti

Quindi, la responsabilità del committente è esclusa innanzitutto se non c'è una *culpa in eligendo*...cioè se l'appaltatore è stato scelto avendo cura di verificare la sua capacità di effettuare quel lavoro

*Per la salute e sicurezza sul lavoro questa «selezione» è definita come **valutazione dell'idoneità tecnico-professionale** ed è un obbligo del «datore di lavoro committente» per i lavori non edili e del «committente» per i lavori edili*

La scelta del contraente negli appalti non edili

L'articolo 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 prevede che la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi venga regolata da un d.P.R...**che ad oggi manca.**

Le modalità ex lege sono, quindi, provvisorie e sono le seguenti. **Il datore di lavoro committente deve acquisire «almeno» dall'impresa appaltatrice e/o dal lavoratore autonomo quanto segue:**

a) **l'iscrizione alla CCIA**

b) **l'autodichiarazione, rilasciata dal datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o dal lavoratore autonomo, ex d.P.R. n. 445/2000, sull'applicazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro**

La valutazione della idoneità tecnico-professionale secondo la giurisprudenza

Cass. Pen., n. 15081/2010

“in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge [formali], ma anche della capacità tecnica e professionale [sostanziale], proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa (...)”

La valutazione della idoneità tecnico-professionale secondo la giurisprudenza

Cass. pen., sez. IV, 16 ottobre 2020 n. 28728

"in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, è, comunque, obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati". E "il rispetto di tale obbligo non può ridursi al controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo, ma esige la verifica, da parte del committente, della struttura organizzativa dell'impresa incaricata e della sua adeguatezza rispetto alla pericolosità dell'opera."

La valutazione della idoneità tecnico-professionale secondo la giurisprudenza: sintesi

La giurisprudenza è costante nel richiedere al committente di andare oltre il minimo di legge (*ad esempio, controllando elementi formalmente non obbligatori, quali, ad esempio, la prova della formazione e dell'addestramento, la regolarità delle certificazioni di attrezzature e DPI utilizzate dai lavoratori delle imprese appaltatrici*)

Se ciò non accade, l'infortunio potrebbe essere imputato al datore di lavoro committente e ai suoi collaboratori (per la c.d. «culpa in eligendo»), dal punto di vista penale. Tale responsabilità potrebbe concorrere con quella dell'azienda (per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, d.lgs. n. 231/2001)

La valutazione dell'idoneità tecnico-professionale: considerazioni pratiche

**La valutazione dell'idoneità tecnico-professionale è una
attività dinamica**

Va garantita nel tempo e ciò è possibile (per evitare che venga contestato al datore di lavoro e/o ai suoi collaboratori di non avere controllato che fossero decaduti i requisiti inizialmente riscontrati sull'appaltatore, con conseguente responsabilità, anche dell'impresa ex d.lgs. n. 231/2001):

- **Considerando le scadenze alla validità dei documenti,** anche diversa eventualmente da quella prevista ex lege (cfr. DURC), e delle dichiarazioni delle imprese
- **Garantendo il controllo nel tempo dei requisiti di qualificazione emergenti dai documenti e/o dalle autodichiarazioni**

Gli appalti in edilizia

Se i lavori da svolgere sono EDILI (come tali intendendosi quelli rientranti nella definizione di cui all'Allegato X del d.lgs. n. 81/2008) troveranno applicazione le disposizioni specifiche di cui agli articoli 88 e seguenti del d.lgs. n. 81/2008

Si applica in tali casi (ad esempio: tinteggiatura di una facciata di edificio con molti piani; edificazione di una nuova parte di edificio; riparazione di un lastrico solare) il Titolo IV del “testo unico” e l'appalto non verrà gestito ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008 ma sulla base degli articoli 88 e seguenti del «testo unico»

TITOLO IV

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

Cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X.

Allegato X (elenco lavori edili o di ingegneria civile)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

La scelta del contraente nel Titolo IV

L'articolo 90, comma 9, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 impone **al committente (e all'affidataria nei riguardi delle imprese esecutrici)** di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi **in base all'allegato XVII del «testo unico»**.

Le modalità *ex lege* sono:


Per le imprese: iscrizione alla CCIA (coerente con il lavoro), esibizione DVR e DURC, dichiarazione di non aver avuto sospensione di attività imprenditoriale (articolo 14 d.lgs. n. 81/2008)

Per gli autonomi: iscrizione CCIA, documentazione macchine, attrezzature e opere provvisoria, elenco DPI, DURC e attestati formazione e sorveglianza sanitaria (solo se obbligatori)

IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

ALLEGATO XVII

Documento di valutazione dei rischi



Per il cantiere è il Piano Operativo di Sicurezza (POS)

NOTA:

ai sensi dell'art 96 c.2, l'**accettazione da parte del datore di lavoro del PSC** **nonché la redazione del POS costituiscono**, *limitatamente al singolo cantiere*,

adempimento delle disposizioni di cui:

- all'art 17 comma 1, lettera a) (**Valutazione dei Rischi**);
- all'art. 26, commi 1, lettera b) (fornire informazioni ai dipendenti sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione);
- all'art. 26, commi 2, obblighi di coordinamento e cooperazione;
- art. 26 comma 3 (redazione del **DUVRI**);
- art. 26 comma 5 (costi per la sicurezza da interferenze);
- all'art. 29 comma 3 (aggiornamento del DVR)

Rapporti tra articolo 26 e lavori edili (Titolo IV)

ARTICOLO 96

- *“1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), (POS) non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del presente decreto”;*
- *“2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 3 e 5, e all'articolo 29, comma 3.”.*

Obblighi delle imprese affidatarie

L'articolo 97 del d.lgs. n. 81/2008 identifica cosa la legge impone all'impresa affidataria di lavori edili o di ingegneria civile, intesa come: «*impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, **può avvalersi** di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi*» (articolo 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 81/2008)

Innanzitutto il comma 1 dell'articolo dispone che: «*Il datore di lavoro dell'impresa affidataria **verifica** le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento*». Va sottolineato che il comma 1 è stato modificato dal d.lgs. n. 106/2009 perché in precedenza era compito dell'impresa affidataria vigilare sulle condizioni di sicurezza dei lavori. La modifica è importante perché evidenzia in modo chiaro che all'impresa affidataria non si chiede un controllo «operativo» dei lavori ma la verifica di essi in termini più generali (cioè attraverso il controllo dei POS e, più in generale, delle procedure di salute e sicurezza).

Saranno le singole imprese esecutrici a dover vigilare sui propri lavoratori, innanzitutto per mezzo dei propri preposti

Obblighi delle imprese affidatarie

Il comma 2 dell'articolo 97 del d.lgs. n. 81/2008 specifica che l'impresa affidataria valuta l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici applicando l'Allegato XVII del «testo unico» (valgono qui le riflessioni già fatte in relazione al committente)

Il comma 3 impone al datore di lavoro (e al dirigente quanto segue: «*a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) **verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione***»

Il comma 4 richiede al datore di lavoro dell'impresa affidataria, ai dirigenti e ai preposti di «*essere in possesso di adeguata formazione*»

L'articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008

Al fine di innalzare il livello di qualità della gestione della salute e sicurezza sul lavoro l'articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008 ha previsto che si dovesse elaborare e pubblicare un d.P.R. di regolamentazione di un sistema di qualificazione delle imprese operante innanzitutto (nel senso che tale sistema si sarebbe potuto applicare ad altri settori, una volta regolamentato) **secondo un sistema di «patente a punti» in edilizia**

Il sistema avrebbe dovuto consentire di operare nel settore dei lavori edili o di ingegneria civile alle sole imprese in possesso di punti, acquisiti sulla base della verifica di determinati requisiti. Si tratta dei requisiti di obbligatoria considerazione da parte del committente nei riguardi delle imprese (ma anche delle imprese affidatarie nei riguardi delle imprese esecutrici, ex articolo 97 del d.lgs. n. 81/2008) o dei lavoratori autonomi

Fino a marzo del 2024 questa norma non ha trovato attuazione

Il D.L. n. 19/2024 (PNRR): responsabilità solidali

Quale «risposta» alla strage del «cantiere Esselunga» di Firenze, **il D.L. n. 19/2024 (PNRR) ha introdotto all'articolo 29 «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare»**. La disciplina introdotta **d'urgenza** (e che, quindi, potrebbe comunque essere modificata in sede di conversione, entro il 2 maggio 2024) prevede, tra l'altro:

in generale, per tutte le imprese operanti negli appalti e nei subappalti che il diritto ai benefici contributivi e fiscali (articolo 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006, n. 296) **sia subordinato «all'assenza di violazioni nelle predette materie, (si intendono, fiscali e contributive) ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali...»**, potendo le aziende essere riammesse (cfr. articolo 1, comma 1175-bis della legge n. 296/2006, comma introdotto dal D.L. n. 19/2024) ai benefici a seguito di regolarizzazione

Il D.L. n. 19/2024 (PNRR): responsabilità solidali

Sempre in generale, l'articolo 29 del D.L. n. 19/2024 prevede quanto segue: «2. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.»;

Commento: questa formula è innovativa...ma cosa si intende??

b) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: *«Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis»*

Commento: lo stesso «meccanismo» si applica al lavoro in somministrazione e al distacco

L'articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008 dopo il D.L. 19/2024

L'articolo 29 («*Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare*») del D.L. n. 19/2024 ha rivisitato l'articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008, che risulta abrogato nella sua versione «originale»

E' stato previsto, in particolare, che operi un (come recita la rubrica dell'articolo 27, «nuovo testo») ***Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti***

Prima considerazione: il sistema opera nei riguardi indistintamente di tutti coloro (imprese e lavoratori autonomi) operino nel settore edile. Infatti, l'articolo 27, comma 1, lettera a), del D.L. n. 19/2024 prevede che: «sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo ***le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)***» del d.lgs. n. 81/2008

L'articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008 dopo il D.L. 19/2024

La patente a crediti opererà «a far data dal 1° ottobre 2024» (termine ordinario). Osservazione: il termine potrebbe non essere rispettato...

Comma 1: «*La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:*

- a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;*
- b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;*
- c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;*
- d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (**DURC**);*
- e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (**DVR**);*
- f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (**DURF**)»*

L'articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008 dopo il D.L. 19/2024

Comma 2: «*Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell'Ispettorato del lavoro*»

Osservazione: fino a quando non sarà «operativo» il sistema della patente a crediti continuano ad operare le disposizioni vigenti in materia di valutazione dell'idoneità tecnico-professionale di cui all'Allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008

Comma 3: «*La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti*»

Osservazione: la logica è chiara: non permettere che lavorino nel settore di riferimento imprese o lavoratori autonomi con un «pregresso» che evidenzia la presenza di criticità rispetto all'attuazione delle misure prevenzionistiche obbligatorie

L'articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008 dopo il D.L. 19/2024

Comma 4: «*La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo:*

- a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;*
- b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;*
- c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti» (lavoro irregolare)*

Osservazioni: cosa si intende per «*provvedimenti definitivi*»? Come vengono considerati i provvedimenti ex d.lgs. n. 758/1994 (c.d. «*prescrizioni obbligatorie*»)?

L'articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008 dopo il D.L. 19/2024

Comma 4: «*La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo:*

(...)

«d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

- 1) la morte: venti crediti;*
- 2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;*
- 3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti»*

Osservazioni: **cosa si intende per riconoscimento della responsabilità datoriale?** Quali sono i «rimedi» rispetto ad un riconoscimento sul quale l'azienda non sia d'accordo?

L'articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008 dopo il D.L. 19/2024

Comma 4: «*La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo:*

- a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;*
- b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;*
- c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti*

Osservazioni: qui il sistema è tutto da costruire perché il D.L. non stabilisce come queste decurtazioni funzioneranno...anche qui resta il tema della «definitività» dei provvedimenti

L'articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008 dopo il D.L. 19/2024

Comma 5: «*Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. L'ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al comma 4 e al presente comma riporta i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a venti crediti»*

Osservazioni: si può evincere dalla norma che il provvedimento di sospensione è un atto di tipo amministrativo...se è così va motivato, è possibile l'accesso agli atti e sarà possibile il ricorso in via gerarchica o in via giudiziale (al TAR), come per il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008). **Ma siamo sicuri che sarà davvero così?**

L'articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008 dopo il D.L. 19/2024

Comma 6: *«L'amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi di cui ai commi 4 e 5 ne dà notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti»*

Osservazioni: si indicano tempi certi per la comunicazione all'impresa e si delinea con relativa precisione la procedura di riferimento. **Non è ben chiaro chi siano le Amministrazioni che sono chiamate a «formare gli atti e i provvedimenti definitivi»**

L'articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008 dopo il D.L. 19/2024

Comma 7: *«i crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7.*

Osservazione: **si tratta di corsi per datori di lavoro, dirigenti e preposti. N.b.:** ad oggi non si conosce il contenuto obbligatorio del corso per datore di lavoro (non essendo uscito l'Accordo attuativo dell'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008)...

«Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30»

L'articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008 dopo il D.L. 19/2024

Comma 9: «*Le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo*»

Commento: molto dipenderà dal decreto...

Comma 10: «*Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative*»

L'articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008 dopo il D.L. 19/2024

Comma 11: «Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.»

Commento: senza voler fare valutazioni di opportunità, è interessante che il Legislatore abbia inteso «esonerare» dall'obbligo di avere la patente le imprese che siano in possesso della SOA

b) all'articolo 90, comma 9:

1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) verifica il possesso della patente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA;»

Commento: si ribadisce che la valutazione dell'ITP delle imprese, a carico del «committente», dovrà riguardare anche il possesso della patente